



COLLEGIO SINDACALE E REVISORE DEI CONTI NELLA CRISI DI IMPRESA

**Poteri, doveri e responsabilità nell'organo di controllo e del
revisore contabile nella crisi di impresa**

**Collegio Sindacale e Revisore Legale dei Conti: le
rispettive competenze specie con riferimento alla
sussistenza del principio di continuità aziendale**

Torino, lì 05 febbraio 2025

Roberto FRASCINELLI
Presidente Fondazione Piccatti-Milanese ODCEC Torino
Dottore Commercialista



Il ruolo del Revisore Legale è regolamentato da una autonoma legislazione europea (D. lgs. 27.01.2010 n. 39) mentre il Collegio Sindacale trova la sua disciplina nel codice civile, con riferimento ai **controlli sul bilancio** il Revisore Legale è tenuto ai doveri sanciti all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 mentre al Collegio Sindacale compete il dovere di vigilare sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del c.c. relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio; ne consegue che vi è una netta separazione delle funzioni di controllo e non può sussistere una duplicazione delle predette funzioni.

Con riferimento al CCII deve essere considerato che gli assetti, di cui in particolare quello organizzativo, sono finalizzati soprattutto alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi ovvero alla constatazione di elementi certi e precisi che evidenziano l'effettività non solo della crisi ma anche degli indizi che, se non fronteggiati, potrebbero comportare il sorgere di squilibri economico-finanziari. Il ruolo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, deve quindi essere orientato alla rilevazione anticipata di una possibile crisi di impresa.



DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

L'art. 2403 c.c., norma generale che disciplina i doveri dell'organo di controllo, prevede al co. 1 che «Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»: ne consegue che il controllo non è solo da ritenersi “formale” relativamente ad atti e documenti trasmessi dagli amministratori ma diviene esteso a tutto il controllo di gestione, ovvero alla verifica che le scelte degli amministratori e i processi decisionali assunti siano coerenti con il principio di una sana e corretta gestione nel rispetto del principio della *business judgment rule*. Il compito dei «Sindaci» è da ritenersi esclusivamente quello di vigilare e informare gli altri organi societari, spettando a questi ultimi l'obbligo di intervenire allo scopo di interrompere fatti pregiudizievoli per la società.



ATTIVITA' DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Revisore Legale dei Conti svolge la sua attività secondo le regole sancite dall'art. 11 D.Lgs.39/2010 rubricato “PRINCIPI DI REVISIONE” dove viene stabilito che la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea. Conseguentemente i “**principi di revisione**” costituiscono per il revisore legale le *linee guida* che deve seguire per controllare le “voci di bilancio” al fine di esprimere un giudizio che indichi chiaramente se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la sua redazione e se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

I PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI sono denominati per l'Italia “ISA ITALIA” e sono resi obbligatori ai sensi del predetto art. 11 D. Lgs. 39/2010 con una apposita determina del Ragioniere Generale dello Stato.



ELENCO DEI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA

Vedasi «*Elenco principi di revisione internazionali (ISA Italia)*» al seguente link:

[Elenco dei Principi di Revisione internazionale \(Isa Italia\) \(mef.gov.it\)](http://mef.gov.it)



LA RILEVANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Le **scritture contabili** – che rappresentano giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa – devono essere tenute regolarmente e devono essere conservate dall’impresa per almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Ne consegue che:

a) ***per gestire l’impresa*** (sul presupposto del principio di proporzionalità correlato alle dimensioni e alla attività svolta) occorre quantomeno:

- i. tenere i conti in ordine
- ii. avere la capacità di mantenere i flussi di cassa storici
- iii. elaborare un piano finanziario prospettico

b) ***la tenuta della contabilità e la pianificazione dell’attività sono ritenute dal Legislatore elementi imprescindibili per fare impresa.***

NB: con il D. Lgs. 14/2019 e sm la corretta tenuta della contabilità rappresenta un vero e proprio “investimento” per prevenire la crisi: ne è prova il D.L. 118/2021 che ha posto a disposizione dell’imprenditore un “test di autodiagnosi” - vedasi Ministero Giustizia - decreto dirigenziale 21.3.2023- Composizione Negoziata della Crisi di impresa – Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa.



LA RILEVANZA DELLE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE EMANATE DAL CNDCEC

Il CNDCEC a sostegno delle funzioni degli Iscritti ha integrato le **NORME** di cui trattasi per renderle conformi alla innovata normativa al fine di consentire una attività qualificata ed efficiente da parte dei Sindaci nell'ambito dei controlli che competono ai Sindaci stessi.

Una prima considerazione riguarda la valenza giuridica attribuibile a dette NORME che sono ora ricollegabili al Codice Deontologico in quanto nelle Premessa del documento viene sancito che trattasi di NORME di deontologia professionale, rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili. Il documento contiene principi, linee guida, osservazioni di carattere tecnico-giuridico che consentono di raggiungere il grado di diligenza e qualità richiesto ai sindaci dalla legge nelle singole fasi della loro attività di vigilanza, costituendo in tal modo “modelli” che tengono conto non solo delle leggi in materia ma anche del fondamentale apporto dell'esperienza professionale propria della Categoria, rappresentando regole comportamentali che assumono rilievo anche sul piano della valutazione della diligenza qualificata che è richiesta nel comportamento dei Sindaci.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

INTRODUZIONE: il bilancio di esercizio è da considerarsi il “*documento ufficiale e pubblico*” dal quale ogni soggetto a vario titolo interessato (stakeholders) può ottenere adeguate informazioni sugli andamenti patrimoniali, finanziari ed economici della società in quanto detta comunicazione si qualifica come un fenomeno intrinseco alla realizzazione della attività dell’impresa. È pertanto a questi diversi soggetti che il bilancio si deve rivolgere per cui, se non si vuole creare una disparità di conoscenze oggettivamente valutabili, occorre che il documento “bilancio” sia in grado di esprimersi con una “*multivalente informazione*”.

L’esigenza di una efficace comunicazione si configura ancora più pressante in presenza di difficoltà economico-finanziarie dell’impresa. A tale riguardo la trasparente informativa e il corretto trasferimento di comunicazioni atte a modificare gli atteggiamenti e le percezioni degli interlocutori dell’impresa rappresentano componenti di primaria importanza per il superamento di situazioni di criticità.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'evoluzione normativa ha comportato che il ruolo informativo del bilancio oggi si esprime:

- in voci comprensibili, sufficientemente articolate e di contenuto omogeneo;
- in adeguate informazioni che devono essere fornite circa la quantificazione degli elementi che compongono il bilancio nonché sugli accadimenti aziendali più significativi: è in tal senso la valenza informativa della “Nota Integrativa” (art. 2427 c.c.) e della Relazione sulla Gestione (art. 2428 c.c.).

Proprio con l’inclusione della Nota Integrativa fra i documenti che compongono unitariamente il bilancio di esercizio, il Legislatore <<ha mostrato inequivocabilmente di voler attribuire allo stesso, accanto alla funzione di accertamento dell’utile o della perdita di periodo, anche la non meno rilevante finalità di informazione dei soci e dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società>> (Rordorf, 1991).



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il ruolo informativo del bilancio di esercizio viene garantito dal rispetto della clausola generale, individuata dall'art. 2423, comma 2, cod. civ. in base alla quale << *il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*>>.

Il principio di ordine generale è quello della **chiarezza** che si richiama essenzialmente al concetto della **intellegibilità** e della **trasparenza** dei dati racchiusi nei conti annuali.

Il precetto della “chiarezza-intellegibilità” è dunque il “mezzo”, o “strumento”, di “comprensione dell'informazione” con il quale si contribuisce a realizzare quanto previsto dal legislatore comunitario circa il soddisfacimento dell'interesse pubblicistico finalizzato alla “conoscenza” dell'impresa, sotto i differenti aspetti della sua situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La Sentenza della Cassazione Civile sez. I – 23/04/2024, N. 10873 ha sancito che:

- *il principio di chiarezza*, infatti, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del Legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono;
- in quanto preordinata anche alla tutela di terzi estranei alla compagine sociale, la chiarezza della posta deve essere valutata per quel che il bilancio indica, a prescindere da eventuali riscontri nella contabilità sociale.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Se il *“bene giuridico”* - preso in considerazione dall'ordinamento e perciò meritevole di tutela - è l'aspetto conoscitivo (“conoscenza”) dell'impresa da parte dei soci e dei terzi, è incontrovertibile che l'informazione qualificata (*“vera” e “corretta”*), essendone il presupposto, deve necessariamente trasmettersi in forma tecnicamente intellegibile ai suoi destinatari.

<Ne consegue che la “chiarezza” del bilancio di esercizio va assunta quale “chiarezza” di tutto il sistema informativo sui fatti ed accadimenti aziendali, atti a riflettersi, a vario titolo e livello, sulla situazione della società.

La clausola generale della “verità” viene perciò a realizzarsi esclusivamente per effetto dell'esatta applicazione dei “criteri legali di valutazione”, alla luce dei “principi” e delle “regole”, soppesati nella loro interrelazione funzionale con le “clausole generali” medesime>.

L'interesse ad agire da parte del soggetto terzo sta quindi nel pregiudizio che il *“vizio”* di rilievo dell'*“informazione qualificata”* inficia la sua *“conoscenza”* circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'art. 2429, co. 1, c.c. sancisce che *< almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione della assemblea ordinaria chiamata a deliberare in merito, il progetto di bilancio corredato con la relazione sulla gestione deve essere trasmesso dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti >*.

IL CONTROLLO SUL BILANCIO: nelle *società non quotate* con la riforma societaria (01.01.2004) è stato istituito il Revisore Legale dei Conti che ha comportato il disposto di cui:

- all'art. 2403 c.c rubricato “*Doveri del Collegio Sindacale*”
- all'art. 2409 bis c.c. rubricato “*Controllo Contabile*” e all'art. 2409 ter c.c rubricato “*Funzioni del controllo contabile*” poi abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2020 che ha istituito l'art. 14 rubricato “*Relazione di revisione e giudizio sul bilancio*”.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

L'art. 2429, co. 1, c.c. sancisce che *< almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione della assemblea ordinaria chiamata a deliberare in merito, il progetto di bilancio corredato con la relazione sulla gestione deve essere trasmesso dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti >*.

IL CONTROLLO SUL BILANCIO: nelle società non quotate con la riforma societaria (01.01.2004) è stato istituito il Revisore Legale dei Conti che ha comportato il disposto di cui:

- all'art. 2403 c.c. rubricato *“Doveri del Collegio Sindacale”*
- all'art. 2409 bis c.c. rubricato *“Controllo Contabile”* e all'art. 2409 ter c.c. rubricato *“Funzioni del controllo contabile”* poi abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 39/2020 che ha istituito l'art. 14 rubricato *“Relazione di revisione e giudizio sul bilancio”*.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE ATTIVITA' DEL REVISORE

In estrema sintesi:

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è tenuto:

- a verificare durante l'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione riportati nelle scritture contabili;
- al controllo del bilancio di esercizio esprimendo un giudizio circa la sua conformità alle norme che ne disciplinano la redazione, e verificare se detto documento rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio.

Il Collegio Sindacale invece è tenuto alla vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, con riferimento al bilancio, sull'osservanza - da parte degli amministratori - delle norme procedurali inerenti alla redazione, alla approvazione e alla pubblicazione del bilancio.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE ATTIVITA' DEL REVISORE

Ne consegue:

-l'osservanza delle norme riguardanti la redazione/tenuta della contabilità è **di competenza esclusiva del Revisore** come anche la tematica della **valutazione delle voci di bilancio;**

-l'osservanza da parte degli amministratori delle norme codicistiche relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio è di competenza del Collegio Sindacale.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE RELAZIONE DEL REVISORE: LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione sulla gestione è da considerarsi parte integrante del sistema informativo del bilancio ordinario e trova disciplina nel suo contenuto all'art. 2428 c.c. e la sua rilevanza consiste nel fatto di informare gli *stakeholder* al fine di valutare l'effettivo andamento della situazione finanziaria della società, le scelte strategiche, le politiche del personale adottate, le attività di ricerca e sviluppo ecc. Con il D. Lgs. 32/2007 in recepimento della Direttiva 51/2003 viene imposto al Revisore Legale dei Conti di esprimere un giudizio relativamente alla Relazione sulla Gestione, a corredo del bilancio, a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2008; in sostanza viene chiesto al Revisore Legale dei Conti di esprimere un giudizio oltre che sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio anche sulla conformità della stessa alle norme di legge.



LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

L'attività di Revisione Legale si conclude con l'emissione del parere professionale sul bilancio, attività disciplinata negli appositi **PRINCIPI DI REVISIONE**:

- ISA Italia n. 700 - Formazione del giudizio e relazione sul bilancio
- ISA Italia n. 705 – Modifiche al giudizio nella relazione di revisione
- ISA Italia n. 706 – Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti
- ISA Italia n. 720 – Altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione
- SA Italia 720 B – Il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione.



LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 D. Lgs. 39/2010, che deve essere datata e sottoscritta dal responsabile dell'attività di revisione, comprende:

- 1) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione adottate dalla società;
- 2) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- 3) un giudizio sul bilancio che indichi la sua conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico conseguito nell'esercizio;
- 4) un giudizio circa la coerenza della relazione sulla gestione;
- 5) una illustrazione che deve evidenziare analiticamente i motivi della decisione qualora il revisore esprima un giudizio con rilievi, negativo o di impossibilità di esprimere un giudizio.



LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

Alcune definizioni:

Incertezza significativa -ISA Italia 570

Sussiste quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze, considerati singolarmente o nel loro complesso, e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si renda necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio.

Pervasività -ISA Italia 705

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: i) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero iii) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.



LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

Implicazioni per la relazione di revisione in presenza di una incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (L'identificazione di un'incertezza significativa è un aspetto essenziale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori; viene richiesto nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa l'inserimento di una sezione separata che segnali gli utilizzatori di questa circostanza)

1.Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale. Se a giudizio del revisore l'utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale è inappropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un ***giudizio negativo*** sul bilancio, indipendentemente dal fatto che il bilancio includa o meno adeguata informativa.



LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

2.Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in un contesto di incertezza significativa in presenza di adeguata informativa. Se a giudizio del revisore l'utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte e **il bilancio include adeguata informativa**, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere un *giudizio senza rilievi con richiamo di informativa* al paragrafo del bilancio ove l'informativa è presentata.



LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

3. Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di una incertezza significativa in assenza di adeguata informativa. Se a giudizio del revisore l'utilizzo, da parte della direzione, del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte ma **il bilancio non include adeguata informativa**, l'ISA Italia 570 richiede al revisore di esprimere:

- **giudizio con rilievi se la carenza di informativa è giudicata significativa ma non pervasiva;**
- **giudizio negativo se la carenza di informativa è giudicata significativa e pervasiva.**



LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

4.Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in un contesto di molteplici incertezze significative in presenza di adeguata informativa. Se a giudizio del revisore, pur in presenza di molteplici incertezze significative l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale è appropriato in base ai risultati delle procedure di revisione svolte e **il bilancio include adeguata informativa**, l'ISA Italia 570 ritiene che il revisore possa considerare appropriato, e solo in casi estremamente rari, dichiarare **l'impossibilità di esprimere un giudizio.**



LA RELAZIONE DI REVISIONE (art. 14 D.Lgs. 39/2010)

In conclusione, qualora sussistano dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere **procedure aggiuntive**, quali la valutazione dei piani gestionali dell'azienda, la valutazione dell'attendibilità dei dati di input usati dalla direzione nella eventuale stima dei flussi di cassa futuri, il confronto delle previsioni economico-finanziarie per i periodi amministrativi precedenti con i risultati storici, etc. Ove le assunzioni della direzione includano il **sostegno finanziario** da parte di soggetti terzi, e tale sostegno risulti importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve valutare se richiedere una conferma scritta e se ottenere evidenza del supporto.



IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE quale presupposto fondamentale nella gestione dell'impresa e nella redazione del bilancio

RILEVANZA DEI PRINCIPI CONTABILI

NB: Ai sensi della Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, l'OIC è l'istituto nazionale per i principi contabili ed emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile. I principi contabili OIC costituiscono la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili.



IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE quale presupposto fondamentale nella gestione dell'impresa e nella redazione del bilancio

I principali riferimenti sono:

- Codice Civile, art. 2423 bis**, comma 1, punto 1) -«Principi di redazione del bilancio»
- Codice Civile, art. 2086**, comma 2, «Gestione dell'impresa»
- OIC 11** -«Finalità e postulati del bilancio d'esercizio»
- ISA Italia 570** - «Continuità aziendale»



IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE quale presupposto fondamentale nella gestione dell'impresa e nella redazione del bilancio

Il presupposto della **continuità aziendale** in base al quale redigere il bilancio:

- è da considerarsi un postulato di bilancio, obbligatorio, a cui ci si deve attenere nella redazione del progetto di bilancio in quanto è alla base della regolarità dell'informativa di bilancio e conseguentemente della veritiera e corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e dunque - *al pari degli altri postulati di bilancio, tra cui in particolare quello della "prudenza", della "competenza economica", della "prevalenza della sostanza sulla forma", della "comparabilità dei dati"* - attesta la regolarità dell'informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa nel suo complesso;
- è richiamato dalle fonti normative secondarie in base alle quali redigere il bilancio di esercizio, ovvero dai principi contabili nazionali, in particolare l'OIC n. 11 rubricato "Bilancio di esercizio, Finalità e postulati".



IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE quale presupposto fondamentale nella gestione dell'impresa e nella redazione del bilancio

In merito il principio di revisione ISA Italia n. 570 al §3 recita: ***“Il presupposto della continuità aziendale” è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o da regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il “normale svolgimento dell'attività aziendale”.***



IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE quale presupposto fondamentale nella gestione dell'impresa e nella redazione del bilancio

Relativamente alla nozione di continuità aziendale va quindi rilevato quanto segue:

- i. ai sensi dell'art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c., nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.
- ii. L'OIC 11 *“Finalità e postulati del bilancio di esercizio”* assume forza di legge nella sua funzione interpretativa ed applicativa e con riferimento al principio di continuità aziendale.
- iii. *“Principio di revisione ISA 570 Italia” – rubricato “CONTINUITA' AZIENDALE”* - presuppone:
 - la sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi;
 - l'assenza di significative incertezze che potrebbero rendere il debito insostenibile.



IL PRINCIPIO DI CONTINUITA' AZIENDALE quale presupposto fondamentale nella gestione dell'impresa e nella redazione del bilancio

La continuità aziendale nei principi contabili

I principi contabili nazionali ed internazionali, così come i principi di revisione, considerano la **continuità aziendale** come un elemento fondamentale ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'attività di revisione contabile dello stesso.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma di comportamento 3.8 - Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Il CNDCEC ha emanato il documento (aggiornamento) ***NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE*** in vigore dal 01.01.2025 prevedendo una apposita norma 3.8. (rientrante nel capitolo 3 inerente ai DOVERI), norma rubricata “***VIGILANZA IN ORDINE AL BILANCIO DI ESERCIZIO E ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE***” basandosi sul principio “***Il collegio sindacale vigila sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione, all’approvazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio***”.



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Norma di comportamento 3.8 - Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Il **Collegio Sindacale**, tenuto conto che la verifica delle condizioni previste dalla legge e dai principi contabili per tale iscrizione spetta esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale, accerta:

- nei casi in cui si renda obbligatoria, la predisposizione della relazione sulla gestione e la sua comunicazione unitamente al progetto di bilancio;
- nel caso del ricorso al maggior termine per l'approvazione del bilancio, l'esistenza delle prescrizioni normative (*ex art. 2364, co 2, cc*) e la presenza nella relazione sulla gestione delle ragioni della dilazione;
- la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo (art. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.);



LA VIGILANZA SUL BILANCIO E LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

- che il processo per l'iscrizione dei costi d'impianto e di ampliamento e sviluppo nell'attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla **base di adeguati flussi informativi (Cfr. Norma 8.4.)**;
- che il processo di iscrizione dell'avviamento nell'attivo dello stato patrimoniale sia stato posto in essere sulla base di adeguati flussi informativi (art. 2426, co. 1, n. 6, c.c.);
- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga ex art. 2423, co. 5, c.c., cui abbiano fatto ricorso gli amministratori;
- le conclusioni e, eventualmente, l'analisi inerente al processo di verifica della sussistenza della continuità aziendale.



LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

La norma n. 5.3., con riferimento normativo all'art. 2409 septies c.c., evidenzia la differente natura delle funzioni svolte dal Collegio e dal Revisore: pertanto le informazioni che il Collegio scambia con l'incaricato della revisione devono intendersi limitate a quelle che si rendono necessarie per svolgere la propria funzione.

Particolare rilevanza assume lo scambio informativo:

- in presenza di segnali di allerta in tema di crisi di impresa specie con riferimento a quanto disposto dall'art. 3 D. Lgs. 14/2019 e sm;



LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

-in occasione della capitalizzazione dei costi di impianto ed ampliamento e delle spese di sviluppo, nonché dell'avviamento;

-qualora la società abbia fatto ricorso all'art. 6 del DL 23/2020 (Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dal Covid 19) dove per gli esercizi 2020,2021 e 2022 le perdite di esercizio sono state differite per la loro copertura rispettivamente agli esercizi 2025,2026 e 2027. In questo caso necessita, quantomeno, una verifica al fine:

- di appurare che le perdite gestionali siano effettivamente da imputare alla crisi economica dovuta alla pandemia e non invece alla incapacità dell'impresa a produrre sufficienti margini di redditività;
- di accertare se gli assetti organizzativi permettono di valutare in una ottica prospettica la continuità aziendale e la marginalità sufficiente alle coperture delle perdite differite.



LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

- le informazioni sulla generale portata e pianificazione della revisione e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale;
- le informazioni in merito alla capitalizzazione dei costi di impianto ed ampliamento e delle spese di sviluppo, nonché dell'avviamento (ex art. 2426, co. 1, nn. 5 e 6);
- la relazione di revisione legale sul bilancio d'esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato;
- le informazioni, utili ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di irregolarità, in merito all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al d.lgs. n. 231/2007 (Cfr. Norma 3.2.).



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

Il CCII al Capo II, Principi Generali, (in vigore dal 16.3.19) ha introdotto una nuova formulazione dell'art. 2086 c.c. (rubricato GESTIONE DELL'IMPRESA) che recita al 2° comma: «L'IMPRENDITORE CHE OPERI IN FORMA SOCIETARIA O COLLETTIVA HA IL DOVERE DI ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA, ANCHE IN FUNZIONE DELLA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI DI IMPRESA E DELLA PERDITA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE nonché DI ATTIVARSI SENZA INDUGIO PER L'ADOZIONE DI UNO DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI E IL RECUPERO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE».



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

In merito ed in estrema sintesi va richiamato:

l'impianto originario della L.F. di cui al R.D. 267/1942 basato su una visione patrimonialistica in favore dei creditori, con le modifiche iniziate già nel 2005, con l'entrata in vigore di parte del CCII - 16 marzo 2019 e del recente codice correttivo di cui al D. lgs. 136/24 è giunto al suo compimento. In pratica vi è un cambio di prospettiva: da una concezione statica – di tutela della *par condicio creditorum* e quindi di massimizzazione dei creditori - ad una concezione DINAMICA nella quale la conservazione dell'impresa in attività diviene un VALORE TUTELATO che DEVE COORDINARSI CON I DIRITTI DEI CREDITORI E CHE DOVRA' QUINDI PREVEDERE UNA LORO RAGIONEVOLE COMPRESSIONE, PURCHE' LO STRUMENTO O LA PROCEDURA CON LA QUALE SI REALIZZA LA RISTRUTTURAZIONE NON RISULTI DANNOSA PER I CREDITORI RISPETTO AD UNA IPOTETICA ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

Le ragioni del prolungarsi dei rinvii sono da ricercarsi nella crisi economica, soprattutto in termini di liquidità, legata alla pandemia Covid 19; nel frattempo il legislatore comunitario ha emanato la direttiva 2019/1023 (<<cd Direttiva Insolvency>>) che si propone:

- a) garantire alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziaria la possibilità di accedere a quadri di ristrutturazione preventiva efficaci che consentano di preservare la continuità aziendale;
- b) permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce per prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane;
- c) prevenire l'accumulo di crediti deteriorati;
- d) garantire di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento di questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole, nonché di attenuare l'impatto negativo di tutto ciò sul settore finanziario.

•Il Legislatore nazionale ha pertanto modificato la struttura iniziale del CCII inserendo strumenti di allerta precoce, al fine di aumentare l'efficienza delle procedure di risanamento/ristrutturazione, favorendo l'accesso a tecniche di risanamento/ristrutturazione preventiva anticipata come l'istituto della composizione negoziata della crisi.



DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL CCII

Con riferimento all'adeguatezza degli assetti organizzativi la NORMA 3 delle “*Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate*” è dedicata alle modalità e ai criteri con cui il Collegio Sindacale effettua la propria attività di vigilanza;

in particolare il riferimento al CCII è alla NORMA n.11 delle “*Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate*” che recepisce le innovazioni apportate dal CCII ed esamina l'attività del Collegio Sindacale in caso di crisi di impresa.



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

In connessione con l'art. 3 del CCII rubricato «*ADEGUATEZZA DELLE MISURE E DEGLI ASSETTI IN FUNZIONE DELLA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI DI IMPRESA*» è previsto che, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi di impresa, le misure di cui all'art. 3 co. 1 e gli assetti di cui al co. 2 devono consentire:

- A) di rilevare eventuali squilibri di carattere PATRIMONIALE o economico finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dall'impresa debitrice;*
- B) di verificare la sostenibilità dei debiti e la prospettiva di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui all'art. 3 comma 4;*
- C) di ricavare le informazioni necessarie al fine di utilizzare la lista di controllo particolareggiata e effettuare il TEST PRATICO per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, co. 2..*



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

L'Art.3 co. 4 del CCII evidenzia i segnali che, ANCHE PRIMA DELL'EMERSIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA, agevolano la previsione di cui al comma 3:

- a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari alla metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, comma 1 (comunicazione delle banche delle variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti dandone notizia agli organi di controllo societari se esistenti).



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

SI ASSISTE AD UN CAMBIO CULTURALE CHE VEDE COME ATTORI PRINCIPALI I COMMERCIALISTI E GLI IMPRENDITORI. VARIA LA PROSPETTIVA GESTORIA: DA STATICA (di tutela della *par condicio creditorum*) ad una concezione DINAMICA dove la conservazione dell'impresa in attività costituisce il VALORE DA TUTELARE in coordinazione con i diritti dei creditori, che possono addirittura veder compressi i loro diritti se ragionevolmente si dimostri che la ristrutturazione non risulti cagionare un danno rispetto ad una ipotetica alternativa liquidatoria.



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

In pratica le fasi dei controlli devono riguardare:

- La RILEVAZIONE DEGLI SQUILIBRI da effettuarsi attraverso il monitoraggio continuativo ai sensi dell'art. 3 CCII e degli artt. 25 quali:
 - *octies* (segnalazione dell'organo di controllo e/o del revisore);
 - *novies* (segnalazione al solo Collegio Sindacale dei creditori pubblici qualificati AdE e Riscossione, INPS, Inail) circa il mancato pagamento dei debiti nei confronti dei debitori pubblici;
 - *decies* (obblighi di comunicazione per banche ed intermediari finanziari) circa revoche o riduzioni di fidi.



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

- L'EMERSIONE DELLA CRISI ai sensi dell'art. 2086 c.c. dell'art. 2 lett. a) e art. 3 del CCII
- LA TUTELA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE attraverso l'adozione, senza indugio ai sensi dell'art. 2086 c.c., degli strumenti previsti agli artt.:
 - 12 (composizione negoziata);
 - 17 (accesso alla C.N. e suo funzionamento);
 - 56 (accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento);
 - 57 (accordi di ristrutturazione dei debiti);
 - 63 (transazione su crediti tributari e contributivi);
 - 84 (finalità del concordato preventivo e tipologie di piano).



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

Diviene rilevante il RUOLO che riveste l'istituto della COMPOSIZIONE NEGOZIATA (art. 12) dove l'imprenditore -qualora si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) o b), oppure quando si trovi anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa- può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.

Si richiama la rilevanza del D.M. Giustizia 21 marzo 2023 quale aggiornamento del Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 specie con riferimento alla sezione I, rubricata «*TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO*».



CODICE DELLA CRISI (CCII) D.LGS. 14/2019 e s.m.

In merito si rimanda, tra l'altro, ai seguenti documenti:

- FNC Documento di ricerca 4.11.2021 *“Il D.L. 118/2021 – Misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il RUOLO dell’organo di controllo”*.
- Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del massimario e del Ruolo - Rel. n. 87 del 15 settembre 2022 – *fallimento ed altre procedure concorsuali – in genere - § 3 “Gli adeguati assetti” ed il ruolo dell’organo di controllo*.
- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione generale degli affari interni – Ufficio II – Ordini professionali ed Albi – Decreto 21 marzo 2023 – *Composizione negoziata della Crisi di impresa – Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento – Aggiornamento del Decreto 22 aprile 2021*.

Con riferimento ai doveri di vigilanza ascritti al Collegio Sindacale:

- *«Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di Società non quotate» – CNDCEC - dicembre 2024;*
- *«Assetti organizzativi, amministrativi e contabili» - CNDCEC/FNC - 07 luglio 2023;*
- *«Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: Check list operative» - CNDCEC/FNC – 25 luglio 2023;*



ATTIVITA' DEL REVISORE LEGALE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DEL CCII

Ne consegue per il Revisore Legale:

- la necessità di valutazione probabilistica di un evento futuro;
- il focus della attività diviene la dimensione finanziaria (flussi di cassa prospettici) e quindi la capacità dell'impresa di generare la liquidità necessaria a far fronte alle scadenze contrattuali.

Il budget finanziario diviene quindi uno degli strumenti principali per la valutazione del rischio di crisi in quanto è da ritenersi come l'unico documento in grado di evidenziare una visione prospettica dei flussi di cassa. Per la sua redazione la check list di cui al D.M. 21 marzo 2023 fornisce la linea guida dettagliata cui fare riferimento.



ART. 25 OCTIES CCII: I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE E L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

- Il COLLEGIO SINDACALE esercita il controllo ex art. 2403 c.c. sulla corretta istituzione (previsto anche dall'art. 3 CCII) *“di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c. ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e della assunzione di idonee iniziative”*: in tal senso il controllo dei Sindaci è stato esteso rispetto al controllo dei principi di corretta amministrazione e alla osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori.
- Il REVISORE LEGALE dei CONTI svolge l'attività di revisione legale sul bilancio di esercizio e/o consolidato che si esplica in una serie di verifiche e procedure finalizzate alla espressione di un giudizio sul bilancio nel suo complesso; il giudizio di revisione si attua all'interno della relazione di revisione (art. 14, comma 2, lett. c) D. Lgs. 39/2010).

(segue)



ART. 25 OCTIES CCII: I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE E L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

- Le modifiche apportate dal “*correttivo ter*” (D.Lgs. 136/2024) all’art. 25 octies comporta anche per il Revisore l’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo dei sintomi di crisi o dell’insolvenza e, conseguentemente, dei presupposti per la presentazione della istanza per la composizione negoziata.
- Il documento di ricerca ASSIREVI n. 259 -dicembre 2024, a cui si rinvia, fornisce le indicazioni al Revisore circa l’obbligo di segnalazione di situazioni di crisi e di insolvenza.
- In sintesi, oggetto della segnalazione all’organo amministrativo è la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2. comma 1, lettere a) e b) CCII per l’applicazione della Composizione Negoziata della Crisi di impresa, ovvero lo stato di crisi o di insolvenza - e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o pre-crisi) - al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate per esclusivi fini di autotutela.

(segue)



ART. 25 OCTIES CCII: I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE E L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

•Si richiama:

- che l'art.2, comma 1, lettere a) e b) definisce:

- la crisi come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;

- l'insolvenza come *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*;

- che l'art. 2, 2° comma considera tempestiva la segnalazione se interviene nel termine di 60 gg dalla conoscenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a).

(segue)



ART. 25 OCTIES CCII: I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE E L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Se nello svolgimento delle verifiche periodiche effettuate presso l'impresa possono risultare potenzialmente rivelatori della ricorrenza dei presupposti per una segnalazione ovvero quei segnali che, anche prima della emersione della crisi o dell'insolvenza agevolano (art. 3, comma 4, CCII) la possibilità "di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi" (art. 3 comma 3, CCII) - e qualora emergano i segnali di cui all'art. 3, comma 4, occorrerà acquisire gli elementi probativi in merito, ovvero:

- alla avvenuta risoluzione o superamento, in senso positivo, dei predetti segnali;
 - alla esistenza di specifiche circostanze che facciano ritenere non dovuta la segnalazione di cui all'art. 25 octies CCII pur in presenza di detti indicatori - :
- ne consegue che se ritenuta fondata, la segnalazione dovrà avvenire con mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della data di trasmissione che dovrà contenere un congruo termine non superiore a 30 gg. entro il quale l'organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle iniziative intraprese.
 - Diviene rilevante il flusso informativo di cui all'art. 2409 septies c.c. che permette in modo congiunto la conoscenza della segnalazione intrapresa anche al fine di valutare le iniziative adottate dall'organo gestorio.



CONCLUSIONI: in sintesi

L'evoluzione normativa ha comportato l'affidamento al Collegio Sindacale non solo della valutazione complessiva degli assetti aziendali e quindi della struttura organizzativa, amministrativa e contabile ma anche della vigilanza circa il presidio dell'indirizzo e della rispondenza della attività di gestione dell'impresa alla legge e agli obiettivi aziendali. L'attività di vigilanza presenta quindi un aspetto rischioso insito nel fatto che le assunzioni di informazioni sugli atti gestori e sui fatti di rilievo – fornita all'organo di controllo - che caratterizzano l'attività sociale non siano oggetto di discussione nella sede deputata per legge (riunioni di CdA). Sorge quindi l'esigenza che il sistema informativo deve permettere EX ANTE una effettiva pianificazione degli atti gestori che debbono essere portati a conoscenza del Collegio Sindacale, per evitare la vanificazione del controllo considerato ex post tardivo.

Ne discende che l'obbligo principale relativo ai doveri ascritti al Collegio Sindacale risulta quello di un dovere di vigilanza incentrato sulla analisi del mantenimento del principio della continuità aziendale che deve essere correlato, in termini di identificazione/valutazione, alla dimensione e complessità della attività svolta oltre naturalmente al dovere della predisposizione della relazione ex art. 2429 comma 2 c.c.



CONCLUSIONI: in sintesi

La pubblicazione del Correttivo Ter in G.U.R.I. (D. Lgs. 136/2024) rappresenta per il Revisore Legale dei Conti un vero e proprio cambio di paradigma circa il ruolo del Revisore Legale, che passa dalla verifica della certificazione della attendibilità delle poste di bilancio - e quindi verificare la correttezza delle registrazioni contabili (attività svolta ex-post) - al valutare se l'impresa dispone degli strumenti necessari per raggiungere i propri obiettivi e mantenere una equilibrata gestione finanziaria. Infatti l'art. 2 co. 1 del D. Lgs. 82/2023 in tema di crisi – al quale il Correttivo ter fa esplicito riferimento allorché evidenzia l'obbligo del Revisore Legale – sancisce come crisi “Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.